



COMUNE DI CAPRIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 16 DD. 28.06.2018

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Capriana quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- a) dal decreto di assegnazione ai sensi del R.D. 332 del 1928 (Decreto 21/05/1952, nr. 537).del commissario per la liquidazione degli usi civici;
- b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
- c) nonché da eventuali provvedimenti di assegnazione dell'organo competente della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale;

e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.

2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

Art. 3

DIRITTI DI USO CIVICO

- 1. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti alla comunità degli abitanti del Comune o di una sua frazione e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'effettivo esercizio dei diritti civici stessi.
- 2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei seguenti diritti d'uso civico:

- a) di legnatico da opera;
- b) di legnatico da ardere;
- c) di pascolo;
- d) di sfalcio erba;

- e) di raccolta di prodotti secondari del bosco.

Art. 4

TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare i cui componenti siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Capriana, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale, mentre per capofamiglia si intende l'intestatario di tale scheda.

3. Coloro che sono iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero del Comune esercitano i diritti di uso civico con le modalità stabilite per i residenti, ai sensi delle norme provinciali a tutela dell'emigrazione trentina.

Art. 5

RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della relativa scheda anagrafica di famiglia o di convivenza.

Art. 6

AMPIEZZA DEL DIRITTO

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali, quando si tratta di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice civile che recita *"Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia"*.

Art. 7

DOMANDE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intende esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti deve presentare domanda all'amministrazione comunale, nei termini e con le modalità stabilite.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle

imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la Giunta comunale può quantificare e chiedere al nucleo familiare, in relazione ai bisogni dello stesso, un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.

2. Può inoltre, soddisfatte le esigenze dei censiti, concedere a terzi, a titolo oneroso i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale, salvo che l'utilizzazione sia conforme alla destinazione economica dei beni e non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

3. La scelta dei contraenti è comunque effettuata con idonea procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10

RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 9, sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione ed alla gestione del patrimonio di uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del comune e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Art. 11

COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto comunale, il Consiglio comunale delibera in merito alla sospensione, all'estinzione e all'apposizione del vincolo di uso civico.

2. La Giunta comunale delibera la variazione d'uso e gli altri atti di amministrazione e di gestione dei beni d'uso civico.

Art. 12

SANZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, nei casi non disciplinati dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

2. Se la violazione perdura, il trasgressore può essere diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che in caso di inosservanza della diffida l'assegnazione può essere revocata, fatti salvi i danni subiti dall'amministrazione.

CAPO II

DIRITTI DI USO CIVICO

SEZIONE I

LEGNATICO DA OPERA

ART. 13

LEGNATICO PER NUOVA COSTRUZIONE

1. Il diritto di legnatico da opera per nuova costruzione consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere in conformità del presente regolamento, l'assegnazione a piazzale di una quantità determinata di legname da opera da impiegare per la realizzazione dell'abitazione principale di proprietà dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del suo coniuge o sulla quale i medesimi siano titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione.

Poiché il legname verrà assegnato ai beneficiari su piazzale tenuto conto che il taglio, l'esbosco ed il trasporto saranno effettuati da ditta specializzata incaricata dal Comune, al fine di indennizzare l'Amministrazione comunale dei costi di taglio, esbosco e trasporto, sarà detratto il quantitativo di legname equivalente applicando il prezzo di taglio, esbosco e trasporto del lotto medesimo ed il prezzo di mercato del legname a piazzale. Sarà assegnato prevalentemente legname di abete rosso e/o abete bianco.

2. Per abitazione principale si intende quella risultante dalla scheda anagrafica della popolazione residente.
3. Ai sensi del comma 1 è equiparata alla realizzazione la sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile in corso di costruzione, da adibirsi ad abitazione principale.
4. Il nucleo familiare dell'intestatario della scheda anagrafica che abbia già beneficiato una volta dell'assegnazione di legname per realizzazione dell'abitazione principale, può esercitare di nuovo il diritto di legnatico da opera per nuova costruzione, anche in caso di vendita o di perdita di disponibilità dell'immobile, solamente quando l'abitazione sia stata distrutta o gravemente danneggiata da calamità naturale, incendio, esplosioni o da altri eventi simili, a condizione che la Giunta comunale accerti le cause della distruzione o del danneggiamento e la mancanza di evidente grave responsabilità del nucleo familiare.
5. I componenti del nucleo familiare, ad eccezione dell'intestatario della scheda e del coniuge, possono esercitare il diritto per nuova costruzione qualora intendano costituire un nuovo nucleo in una nuova abitazione. Se entro un anno dalla fine dei lavori i beneficiari non

stabiliscono la propria residenza nel nuovo edificio, deve essere rimborsato al Comune il valore del legname assegnato secondo le quotazioni correnti all'atto del rimborso. La Giunta comunale può concedere la proroga di tale termine, per motivi di necessità.

6. Il coniuge divorziato può esercitare di nuovo il diritto per nuova costruzione, purché non abbia la proprietà o l'usufrutto, il diritto di abitazione o di uso sull'abitazione per la quale fu esercitato la prima volta.
7. La quantità assegnata è determinata in metri cubi netti di legname tondo, sulla base del progetto oggetto di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) e di idonea documentazione che dimostri l'effettivo fabbisogno di legname.
8. La quantità massima assegnabile è fissata in 20 metri cubi.
9. Il quantitativo massimo di legname da assegnarsi è quello riferito all'abitazione avente la superficie utile massima di mq. 120.
Il quantitativo di legname tondo assegnato sarà pari a:
 - a. 0,10 mc. x mq. di superficie lorda per ciascun piano abitabile. Sono esclusi dal conteggio: poggioli, terrazze e scale esterne.
 - b. 0,10 mc. x mq. di copertura sia essa semplice o doppia con isolamento.
 - c. 0,05 mc. x mq. di copertura per la sostituzione di tavolato e listelli (cantinelle).

I punti 1-3 sono cumulabili. I punti 1-2 sono cumulabili con riduzione del parametro del punto 1 del 50%.

10. Qualora intervengano variazioni rispetto al progetto di cui al comma 1 che comportino un minor utilizzo di legname, dovrà essere rimborsato al Comune il valore del legname assegnato in eccedenza, secondo le quotazioni correnti all'atto del rimborso.
11. Gli interventi che interessano parti in comunione sono ammissibili ai benefici nei limiti della quota del richiedente.

Art. 14

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Poiché il legname verrà assegnato ai beneficiari su piazzale tenuto conto che il taglio e l'esbosco saranno effettuati da ditta specializzata incaricata dal Comune, al fine di indennizzare l'Amministrazione comunale dei costi di taglio ed esbosco, sarà detratto il quantitativo di legname equivalente applicando il prezzo di taglio ed esbosco del lotto medesimo ed il prezzo di mercato del legname a piazzale. Sarà assegnato prevalentemente legname di abete rosso e/o abete bianco.

Art. 15

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Le domande di assegnazione di legnatico per nuova costruzione o per manutenzione o ristrutturazione e risanamento devono essere presentate entro un anno dall'ultimazione dei

lavori, a pena di decadenza. Se presentate entro il 31 dicembre sono ammissibili nell'anno successivo, altrimenti sono considerate per il secondo anno successivo a tale termine.

SEZIONE II

LEGNATICO DA ARDERE

ART. 16

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Il diritto di legnatICO da ardere consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere l'assegnazione, in conformità del presente regolamento, di una quantità determinata di legname da ardere proveniente da piante in piedi o abbattute, oppure da schianti, cimali, rami e da altri residui di taglio di piante giacenti al suolo.

Art. 17

MISURA DEL DIRITTO

1. La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, nel rispetto del limite massimo di 7 metri cubi per nucleo familiare, salvo comprovate esigenze (impianto di riscaldamento alimentato esclusivamente a combustibile solido), per le quali tale limite può essere stabilito in un massimo di 9 metri cubi.

2. E' comunque demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo massimo di legna da assegnare, in rapporto alle disponibilità, stabilite sulla scorta del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali. In mancanza di detto piano o pendente la sua compilazione, i quantitativi verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità Forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 18

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Le domande di assegnazione di legnatICO da ardere possono essere presentate, annualmente, con le modalità ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale.

Art. 19

LEGNA RACCOGLITICCIA

1. Gli aventi diritto potranno usufruire liberamente della legna raccoglITICcia esistente nei boschi. Per legna raccoglITICcia si intendono i rami, cimali, cortecce giacenti al suolo.

2. L'asportazione di materiale residuo di tagli provenienti da lotti boschivi comunali, piante secche in piedi, atterrate o in stato di deperimento, viene concessa dall'Amministrazione comunale, previa richiesta al Custode Forestale.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 20

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante materiale legnoso proveniente dal bosco comunale.

2. Per garantire il godimento dei diritti di cui al comma 1 anche agli aventi diritto con disabilità e a coloro che per altri motivi non possono esercitarli nelle forme consuete, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione legna da ardere con modalità agevolate (materiale allestito a piazzale) addebitando un contributo determinato in relazione alle spese sostenute e ai bisogni di tali nuclei familiari.

Art. 21

UTILIZZO DI LEGNAME ECCEDENTE I DIRITTI DI USO CIVICO

Per l'asportazione di piante vive, secche o schiantate sparse nel bosco, tali da non consentirne il conveniente utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale per uso commercio, o per soddisfare i fabbisogni di uso civico, gli aventi diritto potranno, per i quantitativi che eccedono il diritto di uso civico, formulare espressa richiesta di acquisto al Sindaco che ne rilascerà l'autorizzazione previa definizione di un congruo prezzo che dovrà essere rapportato al valore commerciale del materiale asportato, che comunque non potrà eccedere il volume di 30 metri cubi tariffari.

L'utilizzo e la successiva misurazione del materiale acquistato dovranno essere eseguiti rispettivamente da ditte iscritte all'Albo delle Imprese boschive della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 61 comma 2 della L.P. n. 11/2007, e secondo le modalità di cui al vigente capitolato d'oneri generali per le utilizzazioni forestali.

Art. 22

BOLLETTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso.

Art. 23

OBBLIGHI DEL TITOLARE DI ASSEGNO DI LEGNAME E LEGNA

1. L'avente diritto, una volta ottenuto il legname da opera a piazzale, ha obbligo di liberare l'area di deposito entro il termine di 60 giorni, trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune.

2. L'Amministrazione comunale, in accordo con l'Autorità Forestale, fisserà di volta in volta, un termine preciso entro il quale dovranno essere espletate tutte le operazioni di taglio, allestimento, esbosco e asporto, nel caso di legna assegnata a piazzale. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, debitamente motivate, le "parti" di legna non asportate, senza alcun avviso, passeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che ne disporrà come meglio ritiene.

3. E' demandata ai Custodi forestali la tenuta dei registri dai quali emerga la data, il periodo e la zona di assegno ai singoli aventi diritto.

Art. 24

SORVEGLIANZA

1. Non sono consentite alienazioni di legna provenienti da beni di Uso Civico sia dentro che fuori il territorio comunale.

2. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti e dalle indicazioni contenute sulla bolletta di autorizzazione, deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.

3. Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spettano alla Giunta Comunale che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli altri agenti comunali.

SEZIONE IV

DIRITTI DI PASCOLO

Art. 25

CONTENUTO

1. La presente sezione disciplina il godimento dei diritti di pascolo e delle strutture e dei beni strumentali all'esercizio degli stessi, fatte salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (DPP 4 Aprile 2011, N. 8-66/LEG)

Art. 26

BENI SOGGETTI AL GODIMENTO

1. La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo è individuata e descritta nel Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Capriana.

2. La superficie destinata a pascolo è individuata in modo da salvaguardare in ogni tempo la soddisfazione del diritto di uso civico.

Art. 27

TITOLARI DEI DIRITTI

1. Possono esercitare i diritti di pascolo i nuclei familiari individuati ai sensi del Capo I del presente regolamento che siano proprietari di bestiame. La residenza nel comune di Capriana costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione del pascolo. In caso di assenza di richieste o qualora le disponibilità lo consentano il godimento può essere esteso anche a residenti in altri comuni, per garantire il mantenimento delle aree a pascolo.

Art. 28

MISURA DEI DIRITTI

1. L'ampiezza dei diritti di pascolo è determinata in relazione al fabbisogno dei nuclei familiari proprietari di bestiame o di altri richiedenti, ed alla rendita complessiva dei pascoli stabilita dal Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali.

Art. 29

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Coloro che intendono esercitare i diritti di pascolo devono presentare all'Amministrazione comunale entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di assegnazione di pascolo, indicando:

- a) Il numero dei capi di bestiame, distinti per qualità e specie, che si intende ospitare nei pascoli comunali, dimostrandone la proprietà mediante le schede di stalla compilate in conformità alle norme in materia;
- b) la denominazione della zona di pascolo richiesta;
- c) la durata ed il tipo di assegnazione richiesta, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 32.

Art. 30

DOMANDE

1. Le domande di esercizio del diritto di pascolo sono esaminate in relazione al possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento ed al rispetto della normativa in materia, con riguardo alle disposizioni di polizia veterinaria e forestale.

2. Entro il 30 aprile la Giunta comunale assegna ai richiedenti le zone di pascolo e la gestione degli alpeggi, determinando la durata dell'assegnazione.

Art. 31

CAPIENZA DEI PASCOLI

1. Il numero dei capi di bestiame ammessi nei pascoli comunali, espresso in unità di bovini adulti per ettaro (UBA/ha), è stabilito dal Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali.

2. I confini delle aree destinate a pascolo sono indicati nella descrizione e nelle mappe del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali.

3. I diritti di pascolo possono essere esercitati senza particolari limitazioni solamente nelle aree individuate dal Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali destinate a pascolo.

4. I diritti di pascolo nelle aree boscate adiacenti alle aree destinate a pascolo possono essere esercitati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti forestali vigenti.

Art. 32

MODALITA' DI PASCOLO

1. Il diritto di pascolo può essere esercitato con le seguenti modalità:

- a) Alpeggio con uso in comune del pascolo, esercitato in forma collaborativa da parte di una pluralità di assegnatari;
- b) Pascolo su aree in uso esclusivo;
- c) Sfalcio.

2. Al fine di garantire un corretto utilizzo, il pascolo dovrà avvenire rispettando le seguenti norme:

- a) Deve essere impedito lo sconfinamento degli animali nelle aree a ciò precluse (art. 1 lettera a) DPP 4 Aprile 2011, N. 8-66/LEG) ;
- b) Il pascolo non deve comportare il danneggiamento della rinnovazione del bosco, il degrado del cotico erboso e l'erosione del suolo (art. 1 lettera b) DPP 4 Aprile 2011, N. 8-66/LEG)
- c) Utilizzo tassativo di recinzioni mobili (filo elettrificato) da porre in opera prima della conduzione degli animali al pascolo nel rispetto delle zone individuate dall'amministrazione comunale, avvalendosi delle indicazioni del custode forestale.
- d) Nel caso di pascolo condiviso tra più beneficiari l'onere di porre in essere le recinzioni deve essere concordato tra i diversi beneficiari.
- e) La presenza delle recinzioni deve essere adeguatamente segnalata
- f) E' vietato l'utilizzo delle piante vive per l'infissione di elementi delle recinzioni elettriche
- g) Al termine del pascolo tutte le recinzioni dovranno essere rimosse.

- h) La sorveglianza degli animali al pascolo deve essere garantita dal beneficiario.

Art. 33

PASCOLO IN USO ESCLUSIVO

1. La Giunta comunale su richiesta degli aventi diritto può assegnare in uso esclusivo aree per il pascolo del bestiame di proprietà dell'assegnatario.
2. L'assegnazione in uso esclusivo di aree per il pascolo è possibile, purché sia garantita la corretta conservazione del patrimonio di uso civico. Le assegnazioni di regola sono concesse applicando un criterio di rotazione delle aree rispetto agli assegnatari. Nell'individuazione delle aree si tiene conto anche della necessità di garantire la presenza di aree di passaggio e di accesso liberi.
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 34

SFALCIO

1. La Giunta comunale, su richiesta degli aventi diritto, può assegnare aree sulle quali il beneficiario esercita il diritto con lo sfalcio e l'uso del foraggio risultante.
2. L'assegnazione di aree per lo sfalcio è possibile purché sia garantita la corretta conservazione del patrimonio di uso civico. Le assegnazioni di regola sono concesse applicando un criterio di rotazione delle aree rispetto agli assegnatari. Nell'individuazione delle aree si tiene conto anche della necessità di garantire la presenza di aree di passaggio e di accesso liberi.
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 35

MANUTENZIONE

1. Fatto salvo il principio di gratuità del godimento dei diritti di uso civico stabilito dalla legge provinciale, ciascun assegnatario del diritto di pascolo ha l'onere di effettuare la manutenzione del patrimonio di uso civico in relazione all'ampiezza e alla durata dell'uso da lui effettuato.
2. Nei provvedimenti di assegnazione sono stabiliti gli interventi di manutenzione o di miglioria posti a carico dell'assegnatario, individuati in dettaglio con prescrizioni degli uffici comunali determinate in relazione alle tecniche di conservazione e gestione del patrimonio silvo-pastorale.

3. A garanzia degli obblighi di manutenzione l'Amministrazione comunale può richiedere la costituzione di idonea garanzia.

4. L'assegnatario inadempiente è soggetto alla sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 12. Se l'inadempienza perdura l'assegnatario è diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che in caso di inosservanza della diffida l'assegnazione può essere revocata, fatti salvi i danni subiti dall'Amministrazione comunale.

ALTRI DIRITTI

Art. 36

RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

1. La raccolta di semi forestali, trementina e resina è regolata dall'art.12 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (DPP 4 Aprile 2011, N. 8-66/LEG). Coloro che intendono procedere alla raccolta di tali prodotti devono presentare domanda scritta all'Amministrazione comunale.

2. La raccolta di prodotti secondari del bosco, quali piccoli frutti e altri diversi da quelli disciplinati dagli articoli 25, 26, 27 (Flora e Fauna) e 28 e 29 (Funghi e Tartufi) della L.P. n. 11, del 23 maggio 2007, è ammessa, nel rispetto del diritto di proprietà, in modo da non arrecare danno all'ecosistema forestale.